

CASSAZIONE SEZ. I PEN.
13 DICEMBRE 1996

PRESIDENTE: PIROZZI
ESTENSORE: MABELLINI
IMPUTATO: SINDONI

Diffamazione • A mezzo radiotelevisione • Competenza per territorio • Art. 30 comma 5 L. 223/90 • Interpretazione • Applicabilità ai soli soggetti indicati al comma 1 dell'art. 30 • Esclusione • Applicabilità a tutti i reati di cui al comma 4, indipendentemente dalle qualità dell'autore • Sussiste • Competenza funzionale • Tribunale.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio a conoscere dei reati commessi

col mezzo radiotelevisivo e indicati dall'art. 30, comma 4, L. 6 agosto 1990 n. 223, il quinto comma dello stesso articolo, che radica la competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, va interpretato nel senso che la locuzione «reati di cui al quarto comma» comprende anche la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commessa anche da persona non rientrante tra quelle indicate nel primo comma, che dovrà essere giudicata dal Tribunale, giusto il richiamo all'art. 21 L. 8 febbraio 1948 n. 47.

I. Con sentenza 30 giugno 1995 il G.i.p. del Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza a conoscere del fatto addebitato a Sindoni Vittorio, imputato «del delitto p. e p. dagli artt. 595 commi 1° e 2° c.p. e 30, comma 4° della legge 6 agosto 1990 n. 223 perché, ospite della trasmissione televisiva «Punto e a capo», messa in onda dall'emittente televisiva privata denominata «Antenna del Mediterraneo» ...offendeva la reputazione del giornalista Maurizio Martinelli, anche con l'attribuzione dei seguenti fatti determinati...» (capo A). Nel dispositivo, precisava doversi escludere il riferimento all'art. 30 4° comma legge 223/90, ed in motivazione chiariva che tale norma estende le sanzioni dell'art. 13 l. n. 47 del 1948 solo ai soggetti già indicati nel 1° comma, cioè al «concessionario privato», alla «concessionaria pubblica» ovvero alla «persona da loro delegata al controllo della trasmissione», e non all'autore materiale della diffamazione, ospite nella trasmissione, quale il Sindoni. Indicava co-

* La sentenza interviene in un contrasto di decisioni interno alla prima sezione della Cassazione penale (Cass. 5 settembre 1996, Ferrara e Cass. 13 dicembre 1994, Costanzo, quest'ultima, in massima, in questa *Rivista*, 1996, 81; ma v. pure Cass. 5 luglio 1996, Mazzarella, *ivi*, 1997, 419), reso inevitabile dalla ambiguità della formulazione dell'art. 30 della L. 6 agosto 1990, n. 223 messa subito in evidenza dalle divaricate interpretazioni dello stesso: v. T. PADOVANI, *sub* art. 30 in E. ROPPO-R. ZACCARIA

(a cura di), *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, Milano 1991, p. 500 ss.; G. CORRIAS LUCENTE, *Prime osservazioni sugli aspetti penali della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo*, in questa *Rivista*, 1991, 423; P. BARTOLO, *sub* art. 30, in F. BOCCHINI - N. LIPARI, *Commento alla L. 6 agosto 1990, n. 223*, in NGCC, 1991, 891; nonché la ampia ricostruzione monografica di L. FIORAVANTI, *Statuti penali dell'attività televisiva*, Milano, 1995, in part. p. 79 ss.

me competente a conoscere del reato previsto dall'art. 595 c.p. il giudice del luogo in cui il fatto era stato commesso, vale a dire il Pretore di Patti.

II. Ricevuti gli atti, il Pretore di Patti con ordinanza 24 luglio 1996 ha sollevato conflitto negativo, in relazione a quanto stabilito in tema di competenza dall'art. 30 c. 5 legge n. 223 del 1990, che fa riferimento al luogo di residenza della persona offesa. Richiama un precedente giurisprudenziale di questa Corte per il quale la competenza speciale prevista dal 5° comma dell'articolo 30 si applica anche quando il reato sia ascritto a soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma.

III. Il conflitto è reale e rientra nella previsione dell'art. 28 c. 1 lett. b), posto che due giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

Il conflitto sollevato dipende dai problemi interpretativi cui dà luogo l'art. 30 legge 6 agosto 1990 n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo, di cui è opportuno riportare i primi quattro commi.

« 1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'art. 528 del codice penale ».

« 2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 » (in tema di pubblicazioni destinate all'infanzia, e di contenuto impressionante o raccapricciante).

« 3. Salva la responsabilità di cui ai commi primo e secondo e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al primo comma che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi primo e secondo sono puniti se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo ».

« 4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al primo comma le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (che punisce la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la reclusione da uno a sei anni e con la multa non inferiore a lire cinquecentomila).

« 5. Per i reati di cui ai commi primo, secondo e quarto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (che determina la competenza del tribunale ed il rito da adottarsi). « Per i reati di cui al comma quarto il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa ».

In tema di competenza a decidere sulla diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato commessa da un soggetto il quale non si identifichi con il concessionario privato, o la concessionaria pubblica, o con la persona da loro delegata al controllo della trasmissione, indicati nel primo comma, il problema della competenza è stato risolto diversamente da questa stessa Sezione I di questa Corte. Con sentenza n. 1291

del 5 settembre 1996 (imp. Ferrara, RV 205281) si è stabilito che le norme speciali di cui all'art. 30 legge n. 223 del 1990, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale, valgono solo nei confronti dei soggetti indicati dal primo comma, in virtù del richiamo attuato dal quarto comma, e non della persona che in concreto commette la diffamazione; mentre con sentenza n. 60018 del 30 gennaio 1995 (imp. Costanzo, RV 200801) si è affermato che la norma sulla competenza territoriale in relazione ai reati indicati nel quarto comma deve essere interpretata estensivamente, ed applicata ad ogni ipotesi di diffamazione commessa con l'uso del mezzo radiofonico o televisivo.

Si ritiene che la soluzione corretta sia quella indicata nella seconda sentenza citata, e per dati testuali, senza necessità di ricorrere ad una interpretazione estensiva adottata per evitare l'anomalia che di uno stesso fatto rispondano avanti a giudici diversi l'autore di esso e chi è tenuto al controllo sulla trasmissione.

L'art. 30 c. 5 della legge n. 223 del 1990 stabilisce che il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa « per i reati di cui al comma quarto ». Tale comma menziona i « reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato », indipendentemente dalla persona che li abbia commessi. L'espressione ulteriore contenuta nella norma, « si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 » riguarda il trattamento sanzionatorio, non già l'individuazione del comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda della qualifica della persona che lo abbia attuato. Ne segue che, quando nel quinto comma si menzionano, ai fini della determinazione della competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, i « reati di cui al quarto comma » questi comprendono anche la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato commessa da persona non rientrante tra quelle indicate nel primo comma, che dovrà essere giudicata dal tribunale, in relazione al richiamo all'art. 21 della legge n. 47 del 1948 contenuto nel quinto comma, nel cui circondario risiede la persona offesa.

Il conflitto deve essere quindi risolto indicandosi quale giudice competente il Tribunale di Roma, nell'ambito della cui competenza risiede la persona offesa dal reato.

P.Q.M. — Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma.